

CONTRATTO DI CESSIONE DI KNOW-HOW

Tra, cod. fisc./part. Iva, che d'ora innanzi per brevità sarà denominata il **CONCEDENTE**, da una parte, e, cod. fisc./part. Iva, che d'ora innanzi per brevità sarà denominata il **PRODUTTORE**, dall'altra parte, premesso che

a) il **CONCEDENTE** ha effettuato studi, ricerche e sperimentazioni nel settore del con particolare riferimento a e che in esito a tali attività ha ottenuto conoscenze e informazioni tecniche - delle quali può liberamente disporre - necessarie per la (migliore) produzione e commercializzazione di

.....
.....
che in questa scrittura saranno chiamati semplicemente gli **Articoli**;

b) il **PRODUTTORE** è interessato a produrre e commercializzare gli **Articoli** sopra accennati

tutto ciò premesso, col presente contratto, stabilito in tutte le sue clausole con la comune collaborazione, si è convenuto quanto appresso indicato ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.

1. Le premesse formano parte sostanziale e integrale del presente contratto.

2. Il **CONCEDENTE** autorizza il **PRODUTTORE** a fabbricare e vendere nei seguenti territori gli **ARTICOLI** in conformità ai progetti, ai procedimenti, alle informazioni, alle istruzioni fornite dallo stesso **CONCEDENTE**.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 2 non è concessa in via esclusiva, salvo quanto indicato nel prosieguo del presente contratto (art. ...).

4. Ai fini indicati all'art. 2, il **CONCEDENTE** consegna/consegnerà entro giorni da oggi i seguenti documenti necessari per la produzione (e commercializzazione) degli **ARTICOLI**:

4.1

4.2

4.3

4.4

5. Il **CONCEDENTE** si obbliga altresì a fornire al **PRODUTTORE** la consulenza e l'assistenza tecnica, organizzativa, commerciale che si rendessero necessarie, nell'interesse delle Parti, per la produzione e commercializzazione degli **Articoli**.

6. Il **PRODUTTORE** si obbliga a fabbricare, direttamente e/o a mezzo di terzi che opereranno sotto le di lui direttive e responsabilità, e a vendere, direttamente e/o a mezzo di terzi che opereranno sotto il suo nome e le sue direttive e responsabilità, gli **Articoli** in conformità ai progetti, disegni, procedimenti e alle informazioni di cui all'art. 2 e utilizzando la consulenza e assistenza di cui all'art. 5.

Il **PRODUTTORE** potrà/dovrà apporre sugli **Articoli** il proprio marchio e il marchio del **CONCEDENTE**, da questi registrato il al n. e consistente nella parola

7. Il **CONCEDENTE** ha diritto di controllare che gli **Articoli** siano stati prodotti in conformità al precedente art. 2.
.....

8. Il **PRODUTTORE** si impegna a corrispondere al **CONCEDENTE** per tutti gli **Articoli** venduti una royalty del per cento sul prezzo fatturato ai propri clienti (al netto di Iva e delle spese di trasporto

a loro separatamente addebitate) e una royalty del per cento sui corrispettivi in caso di vendita diretta al pubblico.

.....

9. Il PRODUTTORE si obbliga a spedire a mezzo fax, entro due mesi dallo spirare di ciascun anno/semestre/, un prospetto firmato, dal quale risultino, per classi di Articoli e punti di vendita, le fatture emesse e i corrispettivi al pubblico, e a provvedere al pagamento delle royalties entro 10 giorni dalla spedizione del prospetto.

A titolo di acconto delle royalties dovute per il primo periodo/di rimborso spese forfettario e compenso *una tantum*, il PRODUTTORE verserà al CONCEDENTE la somma di euro entro giorni da

10. Il PRODUTTORE s'impegna a tenere scritture di magazzino e di vendita dalle quali risultino, per classi di ARTICOLI, le quantità prodotte e vendute e l'ammontare delle vendite. Il CONCEDENTE ha facoltà di far controllare, a proprie spese, tali scritture da un dottore commercialista o da un ragioniere e perito commerciale o da una società semplice costituita fra i predetti professionisti o da una società di revisione contabile, la cui scelta è affidata al PRODUTTORE tra quattro nomi proposti dal CONCEDENTE.

11. Per la fabbricazione degli Articoli il PRODUTTORE si obbliga ad acquistare dal CONCEDENTE il seguente componente al prezzo di

12. Il PRODUTTORE si obbliga a salvaguardare la riservatezza dei documenti di cui al precedente art. 4 e delle altre informazioni tecniche, organizzative e commerciali ricevute dal CONCEDENTE a tutela dei legittimi interessi di quest'ultimo, anche dopo la cessazione del contratto.

13.

14. Il contratto ha durata fino al e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da spedire entro il 31 agosto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

15. Alla cessazione per qualsiasi causa del contratto il PRODUTTORE potrà/non potrà continuare a fabbricare e commercializzare gli ARTICOLI.

16. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto e alle successive sue integrazioni e modificazioni, comprese le controversie inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno decise da un collegio di tre arbitri irrituali iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali.

Ciascuna delle Parti nominerà un arbitro. Nel caso in cui le Parti non si accordino sulla nomina del terzo arbitro e in quello in cui una Parte non designi il proprio arbitro entro quindici giorni dalla notizia della nomina dell'arbitro di controparte, il terzo arbitro, che presiederà il collegio, e l'arbitro di Parte sono nominati, su richiesta della Parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di

Gli arbitri agiranno con obiettività e indipendenza, con libertà di forme e quali amichevoli compositori; essi potranno fare ricorso anche all'equità. Il lodo arbitrale dovrà essere comunicato alle Parti entro centoventi giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro, salvo che gli arbitri non ravvisino giusti motivi per proritare il termine di ulteriori sessanta giorni; si applica comunque la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Il collegio arbitrale liquiderà i compensi spettanti ai propri componenti ai sensi dell'art. 39 della tariffa dei dottori commercialisti con una riduzione del 25% agli arbitri diversi dal presidente; i compensi almeno nella misura del 60% saranno a carico delle Parti per quote uguali, mentre per la residua misura verranno posti a carico della Parte inadempiente.

.....,

Il CONCEDENTE

.....

Il PRODUTTORE

.....